

RAG. ELISABETTA CORTINI  
RAGIONIERE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

DOTT. EMANUELE CORTINI  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

DOTT. RIZZO SALVATORE  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

## Trattamento fiscale degli omaggi 2024

Con l'approssimarsi delle festività natalizie, proponiamo un aggiornamento sul trattamento fiscale delle **spese per omaggi**. Per la corretta gestione degli omaggi, occorre analizzare la disciplina ai fini sia delle **imposte dirette** sia dell'**imposta sul valore aggiunto**.



### Di cosa parliamo

- Gli omaggi costituiscono, in linea di massima, **spese di rappresentanza**, ovvero “*spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore*”.
- Per essere considerate spese di rappresentanza, è sempre d’obbligo il rispetto dei requisiti di inerenza e congruità. Le spese devono essere:
  - ✓ sostenute con **finalità promozionali** e di **pubbliche relazioni**;
  - ✓ ragionevoli in funzione dell’obiettivo di **generare benefici economici**;
  - ✓ coerenti con gli **usi** e le **pratiche commerciali del settore**.
- Il trattamento fiscale degli omaggi ai fini delle imposte sui redditi (Irpef ed Ires), dell’Irap e dell’Iva, differisce in base a:
  1. **soggetto che eroga** l’omaggio: impresa o professionista;
  2. **soggetto destinatario** dell’omaggio: clienti/fornitori o dipendenti;
  3. **beni** dati in omaggio: oggetto dell’attività d’impresa o estranei all’attività d’impresa.

## **SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA**

### **IVA**

#### **1. Omaggi a clienti e/o fornitori**

- Si distingue tra:
  - a) **beni non oggetto dell’attività d’impresa** (espressamente acquistati da terzi al fine di essere regalati): la cessione è irrilevante ai fini dell’Iva, pertanto non è richiesta l’emissione di alcun documento fiscale (fattura, ricevuta ecc.). Con riferimento alla detrazione, è detraibile l’Iva sugli omaggi di valore inferiore a 50 euro, mentre è indetraibile l’Iva sugli omaggi di valore pari o superiore a 50 euro.
  - b) **beni oggetto dell’attività d’impresa**: la cessione è rilevante ai fini dell’Iva, salvo il caso in cui non sia stata detratta l’Iva sugli acquisti, poiché si era già a conoscenza del fatto che si trattava di spese di rappresentanza. Negli altri casi, l’omaggio è rilevante ai fini Iva.

Il soggetto che offre l'omaggio, nei casi di omaggio di beni oggetto dell'attività, può procedere:

- ✓ **Con rivalsa dell'Iva.** Il cedente emette **fattura** addebitando l'Iva e il cessionario la annota nel registro degli acquisti per l'esercizio del diritto alla detrazione.
- ✓ **Senza rivalsa dell'Iva.** In questo caso l'Iva rimane a carico del cedente e costituisce un costo indeducibile. Il cedente può scegliere tra:
  - Emissione di **fattura ordinaria senza esercizio della rivalsa**, specificandolo con l'apposita dicitura. Il cessionario cui è destinato l'omaggio riceve la fattura e la annota nel registro Iva acquisti, senza procedere con l'esercizio della detrazione.
  - Annotazione sul **registro degli omaggi**.
  - Emissione di **autofattura per omaggi** con indicazione del valore normale dei beni, dell'aliquota Iva e dell'imposta. Il documento segue la numerazione delle fatture di vendita e viene annotato nel registro Iva delle vendite.



### Attenzione

- Si ricorda che a seguito dell'introduzione dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, **le autofatture per omaggi dovranno essere necessariamente emesse in formato XML, transitando dal Sistema di Interscambio**. I dati del cedente/prestatore vanno indicati sia nella sezione "*Dati del cedente/prestatore*" che nella sezione "*Dati del cessionario/committente*" e la fattura deve essere annotata solo nel registro delle fatture emesse. Il tipo documento da utilizzare è il **TD27**.
- Le cessioni gratuite di beni che rientrano nell'attività propria dell'impresa comportano l'emissione del **documento di trasporto** con causale omaggio o cessione gratuita.
- Anche per il trasporto di beni in omaggio non oggetto dell'attività propria è consigliata l'emissione del documento di trasporto con causale omaggio o cessione gratuita.
- L'emissione del documento di trasporto, infatti, è uno strumento valido al fine di vincere la presunzione di cessione onerosa. Inoltre, il documento di trasporto nominativo fornisce anche certa dimostrazione del reale destinatario dell'omaggio, e conseguentemente dal trattamento fiscale del costo sostenuto.



### Ricorda

- Gli **omaggi destinati a soggetti residenti in altri Paesi comunitari** devono essere trattati come quelli destinati ai residenti in Italia, poiché la disciplina IVA per gli scambi intracomunitari non si applica alle prestazioni senza corrispettivo.
- Gli omaggi destinati a soggetti residenti in Paesi **extracomunitari** costituiscono invece:
  - ✓ operazioni fuori dall'ambito di applicazione dell'IVA se riferite a beni che non sono oggetto dell'attività caratteristica.
  - ✓ cessioni non imponibili IVA ex art. 8 D.P.R. n. 633/1972 se riferite a beni oggetto dell'attività caratteristica: in questo caso va espletata la consueta procedura doganale.

## 2. Omaggi a dipendenti

- È necessario distinguere tra:
  - a) **Beni non oggetto dell'attività d'impresa:** gli omaggi di beni non oggetto dell'attività a dipendenti non sono rilevanti ai fini dell'Iva. L'Iva sugli acquisti è indetraibile, indipendentemente dal valore, per mancanza del requisito dell'inerenza.

- b) **Beni oggetto dell'attività d'impresa:** gli omaggi di beni oggetto dell'attività d'impresa a dipendenti sono rilevanti ai fini dell'Iva, salvo il caso in cui non sia stata detratta l'Iva sugli acquisti, poiché si era già a conoscenza del fatto che i beni sarebbero stati dati in omaggio. Se l'Iva sugli acquisti è stata detratta, la cessione gratuita deve essere assoggettata ad Iva. Il soggetto che offre l'omaggio può procedere negli stessi modi descritti in precedenza per gli omaggi di beni oggetto dell'attività d'impresa destinati a clienti e/o fornitori.

## IMPOSTE SUI REDDITI

### 1. Omaggi a clienti e/o fornitori

- Si distingue tra:
  - a) **Beni di valore unitario non superiore a 50 euro (al lordo dell'Iva indetraibile):** sono interamente deducibili.
  - b) **Beni di valore unitario pari o superiore a 50 euro (al lordo dell'Iva indetraibile) e titoli rappresentativi di servizi** (anche d'importo inferiore ai 50 euro), come ingressi omaggio al cinema, a teatro o alle terme: sono deducibili entro il «plafond di deducibilità» pari:
    - ✓ all'1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
    - ✓ allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro;
    - ✓ allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 50 milioni di euro.



#### Attenzione

- Nel costo di acquisto dei beni oggetto di omaggio occorre anche considerare l'eventuale **Iva indetraibile**. Non si considerano le spese riferite alla gratuita distribuzione.
- In caso di **omaggio composto da più beni**, il valore di 50 euro deve essere riferito al **valore complessivo** dell'omaggio e non al valore dei singoli beni che lo compongono. Per esempio, un cesto natalizio composto di tre diversi beni che hanno un valore di 20 euro ciascuno, dovrà essere considerato come un unico omaggio dal valore complessivo di 60 euro e deve essere trattato come spesa di rappresentanza.
- In questo caso, **non** si effettua distinzione tra **beni non oggetto dell'attività d'impresa** e **beni di propria produzione o rientranti nella propria attività commerciale**.
- Per determinare la deducibilità integrale o meno dei beni oggetto di omaggio **prodotti internamente** è necessario fare riferimento al loro **valore di mercato**. Se hanno un valore di mercato **inferiore a 50 euro**, l'intero **costo sostenuto** per la loro produzione è **deducibile**. Se hanno un valore di mercato **pari o superiore a 50 euro**, il **costo sostenuto** per la produzione è deducibile entro il **plafond di deducibilità** descritto in precedenza, anche se inferiore a 50 euro.



#### Novità

- Il Disegno di Legge di Bilancio 2025, con riferimento al reddito d'impresa, prevede che, a partire dal **periodo d'imposta 2025**, le spese di rappresentanza sono deducibili se effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri **sistemi di pagamento "tracciati"** di cui all'art. 23 D.Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

- La nuova previsione si applica, non solo agli omaggi di qualsiasi importo, ma alle **spese di rappresentanza** in generale.

## 2. Omaggi a lavoratori dipendenti e soggetti assimilati

La cessione gratuita di beni non oggetto dell'attività ai dipendenti, da parte dell'impresa o del lavoratore autonomo, **non può considerarsi spesa di rappresentanza** per mancanza dell'inerenza con l'attività svolta.

Il costo di acquisto dei beni in omaggio, compresa l'erogazione di liberalità in denaro, è sempre deducibile dal reddito d'impresa quale **spesa per prestazione di lavoro** (ex art. 95 del TUIR) in quanto riveste natura retributiva per il dipendente o il collaboratore. Per lo stesso motivo, **in capo al dipendente risultano non imponibili** gli omaggi ricevuti che nel periodo d'imposta non superino, insieme all'ammontare degli altri *fringe benefits*, il limite fissato per legge (258,23 euro, per il 2024 limite innalzato ad euro 1.000 in generale, euro 2.000 euro solo per i dipendenti con figli a carico); in caso di superamento del limite, concorrerà a formare reddito in capo al dipendente l'intero valore e non solo la parte eccedente.



### Attenzione

- Diversamente, le spese di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto (art. 100, comma 1, del TUIR) sono deducibili nel limite **del 5 per mille** dell'ammontare totale delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.
- Per le **cene a cui partecipano esclusivamente i dipendenti**, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E/2009 chiarisce che non avendo carattere promozionale, sono deducibili per il 75% della spesa sostenuta (art. 109 TUIR) nel limite dello 0,5% delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (art. 100 TUIR).
- È evidente che, se le spese sono funzionali all'attività dell'impresa, come divise, scarpe da lavoro, ecc., sono totalmente deducibili dal reddito d'impresa e non rivestono natura retributiva per i dipendenti o i collaboratori.

## IRAP

### 1. Omaggi a clienti e/o fornitori

- Per i **soggetti IRES** (e per i soggetti IRPEF che avessero optato per la determinazione della base imponibile con le stesse regole dei soggetti IRES), che determinano la base imponibile con il "metodo di bilancio" gli omaggi e le spese di rappresentanza sono sempre **integralmente deducibili** dalla base imponibile IRAP (senza i limiti previsti ai fini IRES);
- per gli **altri soggetti IRPEF**, che determinano la base imponibile con il "metodo fiscale", gli omaggi non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti, pertanto risultano **indeducibili** ai fini Irap.

### 2. Omaggi a lavoratori dipendenti e soggetti assimilati

- Rientrando tra i costi del personale, sono in deducibili ai fini Irap, salva l'eventuale deduzione per il costo residuo del personale.



### Riepilogo

IMPRESE - PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI AI CLIENTI					
DESCRIZIONE	IN FASE DI ACQUISTO		NELLA SUCCESSIVA CESSIONE GRATUITA		
	DETRAZIONE IVA	DEDUZIONE COSTO	EMISSIONE FATTURA	TIPO OPERAZIONE	RICAVO
Beni rientranti nell'oggetto dell'attività	SI (*)	SI	SI (*)	soggetta ad IVA	SI
Beni non rientranti nell'oggetto dell'attività di valore superiore a 50 euro	NO	SI (**)	NO	esclusa IVA	NO
Beni non rientranti nell'oggetto dell'attività di valore non superiore a 50,00 euro	SI	SI	NO	esclusa IVA	NO

(\*) Chi acquista beni oggetto della propria attività sapendo già che sono destinati ad essere ceduti gratuitamente, può scegliere di considerare indetraibile l'IVA in acquisto: la successiva cessione gratuita sarà da considerare esclusa dall'IVA.

(\*\*) Nel limite percentuale dei ricavi e altri proventi indicati nel paragrafo "imposte dirette".

## **PROFESSIONISTI**

### **IVA**

- I beni dati in omaggio non sono oggetto dell'attività, pertanto la loro cessione a titolo gratuito **non è rilevante** ai fini dell'Iva.
- Il diritto alla **detrazione** dell'Iva assolta sugli acquisti spetta per gli omaggi destinati a clienti e/o fornitori di **valore non superiore a 50 euro**.
- **Non è detraibile** l'Iva sugli acquisti di omaggi destinati a clienti e/o fornitori di **valore superiore a 50 euro** e per gli omaggi destinati a **dipendenti**.

### **IMPOSTE SUI REDDITI**

#### **1. Omaggi a clienti e/o fornitori**

Sono deducibili nel limite dell'**1% dei compensi** effettivamente percepiti nel periodo d'imposta, a prescindere dal valore unitario dell'oggetto.

#### **2. Omaggi a lavoratori dipendenti e soggetti assimilati**

Non esiste specifica disciplina. Il costo degli omaggi dovrebbe essere **deducibile** per intero in conseguenza del fatto che le liberalità ai dipendenti non rientrano tra le spese di rappresentanza.

### **IRAP**

#### **1. Omaggi a clienti e/o fornitori**

- Sono deducibili nel limite dell'**1% dei compensi** effettivamente percepiti nel periodo d'imposta.

## 2. Omaggi a lavoratori dipendenti e soggetti assimilati

- Sono **indeducibili** ai fini Irap, poiché rientrano tra le spese per prestazioni di lavoro.



### Riepilogo

PROFESSIONISTI - PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI AI CLIENTI					
DESCRIZIONE	IN FASE DI ACQUISTO		NELLA SUCCESSIVA CESSIONE GRATUITA		
	DETRAZIONE IVA	DEDUZIONE COSTO	EMISSIONE FATTURA	TIPO OPERAZIONE	RICAVO
Beni non rientranti nell'oggetto dell'attività di valore superiore a 50 euro	NO	SI (*)	NO	esclusa IVA	NO
Beni non rientranti nell'oggetto dell'attività di valore non superiore a 50 euro	SI	SI (*)	NO	esclusa IVA	NO

(\*) Nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

### CONTRIBUENTI MINIMI

Le spese per omaggi acquistati nell'ambito del regime dei "contribuenti minimi" sono **interamente deducibili** nel periodo di sostenimento, ove relative a **beni di valore pari o inferiore a 50,00 euro**. Nel caso in cui i beni superino tale valore limite, le relative spese sono deducibili quali **spese di rappresentanza**.

### CONTRIBUENTI "FORFETTARI"

Le spese per omaggi sostenuti da contribuenti che usufruiscono del regime cosiddetto forfettario **non assumono rilevanza nella determinazione del reddito** in quanto i contribuenti in tale regime quantificano il reddito tramite l'applicazione del **coefficiente di redditività** previsto dalla specifica attività svolta all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti.



Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.